



**Finanziato  
dall'Unione europea**

NextGenerationEU



## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

COMUNI DI CERVINARA (AV) E BUCCIANO (BN)

Codice AUSA 0000546186

Piazza Trescine, n. 1 - 83012 CERVINARA (AV)

Tel. 0824 / 839801

PEC: [cuccervinarabucciano@pec.it](mailto:cuccervinarabucciano@pec.it)

Prot. CUC n. 953 del 21/12/2022

### **BANDO - DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA PROVINCIALE.**

**CUP: F17H19002220001, CIG: 952488361A**

**STAZIONE APPALTANTE** Centrale Unica di Committenza Cervinara-Bucciano. Indirizzo: P.zza Trescine n. 1 – 83012 Cervinara (AV). Tel. 0824-839801. PEC: [cuccervinarabucciano@pec.it](mailto:cuccervinarabucciano@pec.it).

**AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE VIENE SVOLTA LA PROCEDURA DI GARA:** Comune di Bucciano. Via Paoli n. 1 – 82010 Bucciano (BN). Tel. 0823/712742. PEC: [protocollo.bucciano@asmepec.it](mailto:protocollo.bucciano@asmepec.it)  
Sito web: <http://www.comune.bucciano.bn.it>

**PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE:** procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La procedura di gara sarà gestita, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante apposito sistema informatico (di seguito "Piattaforma Telematica") accessibile attraverso il portale all'indirizzo: <https://cuccervinarabucciano.traspare.com/>.

### **CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA**

La Piattaforma Telematica utilizzata per la presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 58 (Codice dei Contratti), dal relativo Allegato XI, dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 nonché in conformità del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (di seguito, il "Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD"), del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il "Codice Privacy") e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle

firme elettroniche (Regolamento n. 910/2014), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi. La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazione sui documenti d'offerta inviati, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica: è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta; si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.

Il tempo della Piattaforma Telematica è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso la Piattaforma Telematica medesima e lo stesso è costantemente indicato a in alto a destra di ogni schermata della Piattaforma Telematica.

Il tempo della Piattaforma Telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei Contratti.

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.

Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata all'art. 3 del Manuale Operativo, nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

È altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e del CAD.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica.

## **MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA**

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale (<https://cuccervinarabucciano.traspare.com/>) attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica. Gli operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione, riceveranno all'indirizzo PEC un messaggio di conferma di avvenuta registrazione (le credenziali di accesso – utente e password - saranno quelle che l'operatore avrà indicato nel form di registrazione) e quindi saranno abilitati ad operare sulla Piattaforma Telematica.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di presentare la propria offerta, dovranno seguire le indicazioni di cui all'art. 4 dell'allegato manuale operativo, nonché rispettare le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente Disciplinare.

Con l'accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun operatore economico potrà inoltre inviare richieste di chiarimento secondo le modalità di cui all'art. 5 dell'allegato manuale operativo.

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c), del Codice dei Contratti, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei contratti, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti indicati dal presente Disciplinare di gara.

**N.B.** Si precisa che le comunicazioni di cui al Codice dei Contratti avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, di cui al presente paragrafo. In caso di operatori economici riuniti costituiti e/o costituendi le comunicazioni avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo.

**FINANZIAMENTO:** Appalto finanziato con il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2; "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" (relativamente alla linea di finanziamento di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, legge n.145/2018: Decreto di assegnazione dell'8/11/2021);

#### **LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA:**

**Luogo di esecuzione:** Bucciano (BN)

**Descrizione dei lavori:** LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA PROVINCIALE, nel Comune di Bucciano, come meglio descritti negli elaborati del progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 73 dell'11.11.2022

**Importo complessivo dell'appalto:** euro 218.000,00 al netto dell'I.V.A. e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

**Importo dei lavori a base di gara da assoggettare a ribasso** (al netto degli oneri di cui al successivo punto): euro 216.739,96 al netto dell'I.V.A.

**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:** euro 1.260,04 al netto dell'I.V.A.

**Modalità di determinazione del corrispettivo:** a misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del Codice dei Contratti.

**Codice CPV:** 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale

#### **LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO:**

**Categoria unica:** OG3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane" pari ad € 218.000,00

**Qualificazione:** attestazione SOA in OG3 classifica I.

Come previsto dall'art. 105, comma 1, del D. Lgs 50/2016 così come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub 1), della L. n. 108/2021, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione della categoria prevalente. Suscettibile di avalimento.

**DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA** visionabile e scaricabile dal seguente link:  
<https://cuccervinarabucciano.trasparenza.gov.it/>

**TERMINI DI ESECUZIONE:** Il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni **150** (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

**DIVISIONE IN LOTTI:** La tipologia dell'appalto non può essere ripartita in lotti, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto l'opera da realizzare non dà la possibilità di individuare lotti funzionali appaltabili distintamente.

**MODIFICHE CONTRATTUALI:** Sono ammesse modifiche contrattuali ai sensi degli art. 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Capitolato Speciale d'Appalto.

**SUBAPPALTO:** È ammesso il subappalto, alle condizioni e nei termini di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al Capitolato Speciale d'Appalto ed al Disciplinare di gara.

**TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:**

L'offerta dovrà essere trasmessa telematicamente a mezzo della piattaforma TRASPARE <https://cuccervinarabucciano.traspire.com> nello spazio relativo alla presente procedura, secondo le modalità descritte nell'allegato documento "Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV" (ALLEGATO 0).

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre il giorno **14 gennaio 2023** alle **ore 18:00**.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Le Imprese che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente la CUC, il Comune ed il Gestore del Sistema, nonché i loro dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

In ogni caso, il concorrente deve seguire le indicazioni e prescrizioni riportate nel predetto "ALLEGATO 0".

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

**Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara, ai sensi dell'art. 59, comma 3, Codice.

In generale, la mancata presentazione degli archivi informatici nei termini e secondo le modalità indicate nella presente sezione comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

L'offerta vincherà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla CUC. Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi i suddetti termini, salvo la disponibilità a prorogarla qualora richiesto dalla CUC.

Ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente accetta implicitamente senza riserve ed eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente bando di gara e nei suoi allegati. Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta.

Per la predisposizione dell'offerta valgono le seguenti regole generali:

- trattandosi di gara telematica, tutti i documenti dovranno essere in formato digitale, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del Decreto Legislativo n° 82/2005;
- la sottoscrizione della documentazione richiesta deve avvenire con firma digitale da parte dei soggetti in possesso dei poteri necessari per rappresentare gli operatori economici. È sufficiente anche un'unica firma digitale per più dichiarazioni o documenti, a condizione che siano contenuti in un'unica cartella compressa (formati RAR, ZIP e simili);
- tutta la documentazione da produrre (come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la domanda di partecipazione, l'offerta, le autodichiarazioni e così via) deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione;
- le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000;
- le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti non aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, devono essere rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore;
- le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione in uno con il presente o in mancanza su modelli propri del candidato purché riportanti tutte le dichiarazioni presenti nei suddetti modelli;
- il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti) e, nel caso di procuratore allega altresì copia conforme all'originale della relativa procura;
- la documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n° 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice;
- in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice;
- ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. n°642/1972, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative. Si precisa che l'imposta di bollo potrà essere assolta anche in modo virtuale mediante pagamento con modello F24, resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento.

#### **REGIME DELLE ESCLUSIONI – SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Il regime delle esclusioni verrà gestito dalla stazione appaltante in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale: *“Le carenze di qualsiasielemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”*.

## **SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo delle aree oggetto di intervento è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Detto sopralluogo è ad esclusiva cura del concorrente che ne attesta, in sede di offerta, l'avvenuto espletamento. **In caso di mancata dichiarazione, il concorrente viene escluso dalla gara.**

Non sono previsti sopralluoghi congiunti né il rilascio di attestazione da parte della stazione appaltante. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## **GARANZIA PROVVISORIA:**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, punto 4.2 del disciplinare di gara, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti

internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).
- 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una

o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

#### **CONTRIBUTO A.N.A.C. E PASSOE**

L'offerta del concorrente è corredata, a pena di esclusione, dal versamento della contribuzione nella misura di € 20,00 (euro venti/00).

Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'A.N.A.C. al seguente indirizzo:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>

Nel caso di ATI costituite o costituende il versamento è unico e il pagamento sarà eseguito dall'impresa qualificata come capogruppo.

La comprova dell'avvenuto pagamento va inserita all'interno della busta A "Documentazione".

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'A.N.A.C. con delibera n. 157 del 17 febbraio 2016.

Deve pertanto essere prodotto il PASSOE che il concorrente deve obbligatoriamente inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

#### **CAPACITA' RICHIESTE:**

##### **A) Requisiti di idoneità morale**

Tutti i concorrenti devono attestare l'insussistenza a loro carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale:

*"1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:*

*a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*

*b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;*

*c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*

*d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*

*e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;*

*f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;*

*g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.*

2. *Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

3. *L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.*

4. *Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.*

602. *Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.*

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
  - b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;
  - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
  - c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
  - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
  - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
  - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
  - f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
  - g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
  - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
  - l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultava denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve

*essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;*

*m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.*

*6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.*

*7. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definitiva per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*

*8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.*

*9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*

*10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:*

*a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;*

*b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;*

*c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.*

*10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.*

*11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.*

*12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure digara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.*

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.”

### **ATTENZIONE**

- I suddetti requisiti di idoneità morale dovranno essere autocertificati e comprovati anche:
  - dagli operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto;
  - (nel caso di cessione d'azienda) dai soggetti che rivestono le qualifiche di cui al comma 3 dell'art. 80, limitatamente alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.
- I concorrenti sono tenuti ad indicare eventuali reati rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettere a) e c) del D.Lgs. 50/2016 nonché le violazioni di cui alla previsione di cui all'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021, trattandosi di appalto finanziato con fondi PNRR).
- Qualora dal Casellario Informativo presso l'A.N.A.C. risultino a carico dell'impresa annotazioni per risoluzione contrattuale o illecito professionale, seppur oggetto di impugnativa (ivi inclusa la previsione di cui all'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021, trattandosi di appalto finanziato con fondi PNRR) il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione tutta la documentazione necessaria a far comprendere se la fattispecie rientri o meno nella previsione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) e c - ter). In particolare, devono essere prodotti sia gli atti dell'Ente che ha disposto la risoluzione contrattuale, sia gli atti difensivi dell'operatore economico.

### **B) QUALIFICAZIONE RICHIESTA E SUBAPPALTO**

Qualificazione: attestazione SOA in corso di validità in OG3 classifica I.

Tale categoria è subappaltabile alle condizioni e nei termini di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

### **AVVALIMENTO**

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

Qualora il concorrente voglia avvalersi dell'istituto giuridico dell'avvalimento, dovrà, inserirne nella busta A (contenente la documentazione amministrativa) tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritta digitalmente.

Si specifica che:

- come stabilito dal T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. II, 27/05/2016, n. 907, la decisione dell'ausiliaria di concedere l'avvalimento non può essere sottoposta ad alcuna condizione;
- dovranno essere indicati i mezzi, i macchinari, il personale (specificandone il numero e le relative qualifiche, direttore tecnico compreso), nonché il know how messo a disposizione dall'ausiliaria, non essendo ammesso un avvalimento generico.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

### **C) ALTRE DICHIARAZIONI DA RENDERE IN SEDE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE PREVISTE PER GLI APPALTI FINANZIATI CON FONDI PNRR**

Il concorrente deve autocertificare, altresì, nell'ambito delle dichiarazioni previste nell'All. 1:

- di aver ottemperato al momento di presentazione dell'offerta agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 68/1999;
- di accettare incondizionatamente le tempistiche fissate dalla Commissione europea per gli interventi finanziati con i fondi Next Generation EU impegnandosi a rispettarle presentando tempestivamente la documentazione richiesta dalla SA, dando immediata esecuzione ai lavori e garantendone il regolare avanzamento.

Tali tempistiche sono le seguenti:

- Inizio dei lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023
- Conclusione degli interventi e rendicontazione entro e non oltre il 31 marzo 2026;
- di essere a conoscenza e di accettare le specifiche clausole del capitolato speciale di appalto in merito alla disciplina delle pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati con PNRR, nonché tutto quanto prescritto dall'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che così dispone:

"2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, **a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione** o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è

trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.  
3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all' articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentaseianni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. **Fermorestando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.**

5. omissis

6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. **La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici."**

- di rendere tutte le dichiarazioni previste all'interno dell'All.1 e di produrre tutta la documentazione richiesta dal predetto art. 47 del D.L. 77/2021 e dal presente disciplinare, come dettagliatamente enucleata tra i documenti da inserire all'interno della busta A contenente la documentazione amministrativa, nonché di indicare il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda di partecipazione;

- di aver preso esatta visione della documentazione pubblicata unitamente al disciplinare di gara e di aver formulato la propria offerta in base all'esatta cognizione dei luoghi fornita a mezzo della suddetta documentazione informatica che, unitamente ai chiarimenti di ordine tecnico che potranno essere richiesti al RUP, sostituiscono il sopralluogo obbligatorio;

- di avere, altresì, preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sull'espletamento dei lavori sia sulla formulazione dell'offerta; di aver preso visione della determinazione dirigenziale a contrattare, dello schema di contratto e del capitolato speciale, e di accettare, senza riserva o condizione alcuna, tutte le particolari condizioni di esecuzione dell'appalto dal medesimo previste, nonché tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara;

- dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione, di aver preso visione integrale del "Patto di Integrità" (ALLEGATO A) approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 35 del 24/05/2016 e di impegnarsi a sottoscriverlo, in caso di aggiudicazione;

- di accettare le prescrizioni contenute nell'allegato "Codice di comportamento" (ALLEGATO B) approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 7 del 29/01/2014 e di impegnarsi a rispettarlo, in caso di aggiudicazione;

- Il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di aver preso visione integrale del “Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza” (ALLEGATO C) approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 06/02/2019 e di impegnarsi a sottoscriverlo, in caso di aggiudicazione;

**SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:** tutti quelli elencati dall’art. 45 D.Lgs. 50/2016. Si specifica che:

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale (art. 48, comma 7, Codice). È consentito, ex art. 48 comma 7 bis, e per le ragioni dallo stesso indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell’esecuzione dei lavori, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata (art. 48, comma 7bis, Codice);
- è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8, del Codice);
- è vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

**TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:** l’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

#### **CONTENUTO DELL’OFFERTA**

La documentazione che costituisce l’offerta deve essere così costituita:

- a) Documentazione amministrativa**, di cui al successivo paragrafo;
- b) Documentazione tecnica**, di cui al successivo paragrafo;
- c) Documentazione economica**, di cui al successivo paragrafo.

Ogni documento relativo alla procedura deve essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e deve essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare.

In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo, tenendo conto che la Piattaforma Telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

La presentazione dell’offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima da parte della Stazione Appaltante, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenisse entro il previsto

termine perentorio di scadenza. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta decorso tale termine.

#### **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La Busta Amministrativa deve contenere la seguente documentazione:

**A. Domanda di partecipazione** alla gara, utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente Disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Qualora il concorrente non intenda utilizzare il modello della domanda di partecipazione allegato, l'istanza di partecipazione deve comunque contenere tutte le informazioni e dichiarazioni in esso contenute.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc..) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, dal consorzio medesimo.

**B. DGUE**, che deve essere compilato, in lingua italiana, avvalendosi del modello messo a disposizione in formato xml dalla stazione appaltante, trasformato in formato pdf e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice dei Contratti, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**C. PASSOE** L'operatore economico deve allegare, all'interno della documentazione amministrativa, la copia del documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd. "PASSOE".

**D. CONTRIBUTO ALL'A.N.A.C.** L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, la scansione della ricevuta di pagamento o documento analogo.

**E. ATTESTATO DI SOPRALLUOGO** L'operatore economico deve allegare all'interno della documentazione amministrativa, la dichiarazione comprovante l'avvenuto sopralluogo, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa.

#### **F. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice dei Contratti, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice dei Contratti, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione attestante:
  - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice dei Contratti conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice dei Contratti, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

**Per i consorzi ex articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica;

Le dichiarazioni di cui al presente punto F. potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

**G Procura** Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico deve allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia autentica della procura attestante i poteri conferitigli.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di "**Soccorso Istruttorio**", previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti. In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali "non sanabili" le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

**A pena di esclusione** non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa riferimenti all'offerta economica.

## DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'ARCHIVIO INFORMATICO 2 "OFFERTA TECNICA", firmato digitalmente e marcato temporalmente secondo le precise indicazioni contenute nell'Allegato 0, dovrà contenere quanto previsto nel presente paragrafo.

Si precisa che la documentazione contenuta nella stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Ai sensi dell'art. 95, comma 14, del Codice, in sede di offerta sono ammesse proposte migliorative ed integrative del progetto a base di appalto, con le modalità di seguito indicate. Ciò non comporta e non può comportare alcun maggiore onere a carico dell'Amministrazione o variazione di prezzo rispetto a quello riportato nell'offerta economica nel senso che il ribasso offerto sull'importo a base d'asta deve tenere conto anche di tutte le migliorie indicate nell'offerta economica.

L'offerta Tecnica è deputata a permettere la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative e/o integrative dell'impresa, nonché il riconoscimento dei vantaggi derivanti da queste mediante il raffronto di tali proposte con le scelte del progetto esecutivo a base d'appalto.

Di conseguenza tale offerta può portare anche alla modifica della descrizione delle corrispondenti voci di prezzo previste dal progetto esecutivo o all'aggiunta di nuove lavorazioni e forniture. L'offerta migliorativa comunque non potrà apportare variazione alle scelte distributive e funzionali indicate nel progetto esecutivo.

L'offerta tecnica di cui all'archivio informatico 2 dovrà comprendere la seguente documentazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al criterio A:

- **Un Fascicolo** composto da massimo 30 (trenta) pagine in formato A4/A3 (copertina esclusa), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario alla completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio A.1;
- **Un Fascicolo** composto da massimo 30 (trenta) pagine in formato A4/A3 (copertina esclusa), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario alla completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio A.2;
- **Un Fascicolo** composto da massimo 25 (venticinque) pagine in formato A4/A3 (copertina esclusa), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario alla completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio A.3;
- **Un Fascicolo** composto da massimo 25 (venticinque) pagine in formato A4/A3 (copertina esclusa), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le certificazioni di conformità del proprio sistema di gestione della qualità e quant'altro ritenuto necessario alla completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio A.4;
- **Computo Metrico (senza prezzi)**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportati solo le opere previste nelle migliorie proposte;
- **Computo Metrico Globale (senza prezzi)**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate le opere immutate e le opere previste nelle migliorie, portando in detrazione le opere progettuali eventualmente sostituite o migliorate.
- **Quadro Comparativo (senza prezzi)**, nel quale dovranno essere riportate sia le quantità delle opere originarie che quelle proposte come migliorie.
- **Riepilogo di tutte le migliorie offerte** rispetto al progetto posto a base di gara, sostitutive e/o integrative.

### INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

*In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.*

*In caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, l'offerta tecnica dovrà essere*

*sottoscritta, da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.*

*In caso di impresa/e cooptata/e, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dalla/e stessa/e*

Il computo metrico, il computo metrico globale ed il quadro comparativo non estimativi vanno redatti con riferimento all'intero appalto, non suddivisi per sub criteri.

**È vietato tassativamente, nei sopracitati atti, far riferimento o presentare, a pena di esclusione, valutazioni economiche e/o riferimento ai tempi/prezzi delle migliorie proposte.**

I sopraelencati documenti, formanti la proposta del concorrente, costituiranno la componente dell'offerta sulla quale la Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui alla relativa sezione del disciplinare di gara. La mancata presentazione in sede di gara di uno o più degli elaborati sopra elencanti non costituisce motivo di esclusione ma determina la non attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione. Gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno obbligazioni contrattuali.

Il concorrente con la presentazione dell'offerta, assume l'obbligo di adeguare a proprie cure e spese, nel termine di quindici giorni dall'eventuale aggiudicazione, tutti gli elaborati progettuali interessati dalle migliorie proposte, se ritenuto necessario dal RUP.

Si precisa che:

- le eventuali proposte di migliorie e/o integrative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per il Comune; non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità a quanto sopra indicato; in tutti i casi così definiti, il punteggio dalla Commissione attribuito in relazione ai criteri di valutazione sarà pari a 0 (zero). In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura di gara, il Comune non terrà affatto conto della proposta progettuale migliorativa/integrativa e, quindi, il progetto esecutivo predisposto posto a base d'asta costituirà il "progetto di contratto";
- in caso di aggiudicazione dell'appalto, gli elaborati progettuali dell'offerta tecnica redatti dal concorrente saranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati; la relativa progettazione esecutiva che verrà così a formarsi, fatte salve le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dal Comune, rappresenterà il "progetto di contratto", rispetto al quale il concorrente assumerà la propria esclusiva responsabilità ed, in ogni caso, non potrà accampare alcuna pretesa in ordine ad eventuali errori progettuali o invocare qualsivoglia circostanza esimente, avendo egli stesso effettuato, in sede di gara, ogni verifica, modifica e rielaborazione del progetto redatto dal Comune;
- nessun compenso spetta agli operatori economici offerenti per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, onere e prestazione che si sono resi necessari al fine della formulazione dell'offerta, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà del Comune;
- le lavorazioni e le forniture delle proposte migliorative al progetto posto a base di gara di cui ai sub criteri A.1, A.2 e A.3 saranno comprese tra le opere da computare;
- le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente nazionale e regionale e costituiranno integrazioni alle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara;
- il concorrente assume l'onere di ingegnerizzazione dell'intero progetto relativamente ai miglioramenti proposti a livello esecutivo, comprensivi anche dell'aggiornamento ed adeguamento del PSC.

Se sarà presentato materiale in misura superiore a quanto richiesto la Commissione esaminerà comunque solo il materiale richiesto, scelto tra quanto inviato, da tutti i legali rappresentanti/procuratori speciali di ogni singola impresa.

#### **DOCUMENTAZIONE ECONOMICA**

L'offerta economica deve essere redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente Disciplinare, firmata digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al relativo punto del presente Disciplinare.

Dovrà essere indicato, **a pena di esclusione**, in cifre ed in lettere, l'unico ribasso offerto, in riferimento

all'importo a base di gara, il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere prevarrà quello indicato in lettere. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice dei Contratti. L'offerta è vincolante per il periodo di centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida.

Saranno ritenute nulle e, comunque, non valide, le offerte che complessivamente superino l'importo indicato quale base d'asta e le proposte contenenti varianti di offerta.

#### **MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA**

Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l'inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all'impresa abilitata.

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, inserirla in archivi informatici firmati digitalmente e procedere all'upload degli stessi sul sistema entro il termine previsto nel bando/disciplinare di gara.

#### **INVIO TELEMATICO DELL'OFFERTA:**

##### **FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale**

La documentazione indicata nel bando/disciplinare di gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara.

##### **FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica**

Entro il termine previsto dal bando/disciplinare di gara le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo - GARE APERTE.

Selezionata la procedura di gara, l'impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il procedimento di partecipazione:

**1) Inserimento Documentazione Amministrativa:** l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione amministrativa firmata digitalmente nell'apposita **"BUSTA AMMINISTRATIVA"**.

**2) Inserimento Documentazione Tecnica:** l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione tecnica firmata digitalmente nell'apposita **"BUSTA TECNICA"**.

**3) Inserimento Offerta Economica:** l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente l'offerta economica firmata digitalmente nell'apposita **"BUSTA ECONOMICA"**.

**4) Invio Offerta:** completati gli step descritti nei precedenti punti, l'impresa partecipante, entro il termine di scadenza della gara, tramite l'apposita funzione **"INVIO OFFERTA"** potrà procedere all'invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell'Invio, il sistema produrrà in automatico un

documento denominato **“BUSTA DI GARA TELEMATICA”** contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.

**In ogni caso, ai fini del termine previsto per l’invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all’upload della documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine previsto per l’upload.**

#### **Avvertenze**

La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sugli archivi informatici (formato file .zip/.rar) entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara.

La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario di registrazione.

La **“BUSTA DI GARA TELEMATICA”** contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore, l’**hash MD5** calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload).

Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della **“BUSTA DI GARA TELEMATICA”**, è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella **“BUSTA DI GARA TELEMATICA”** e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema.

**N.B.** Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i termini di scadenza indicati nel bando/disciplinare di gara, potrà ritirare l’offerta presentata e ripetere l’operazione **“INVIO OFFERTA”**.

#### **Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio.**

La documentazione amministrativa e quella tecnica richieste nel bando/disciplinare di gara e l’offerta economica dovranno essere:

- firmate digitalmente dai soggetti indicati nel bando/ disciplinare di gara;
- gli archivi informatici (buste di gara) dovranno essere caricati sul sistema, nei termini previsti e secondo le modalità descritte nel presente Manuale, oltre che nella documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante, dalla sola ditta mandataria.

#### **CHIARIMENTI**

Ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere, entro e non oltre 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara.

L’operatore economico potrà inoltrare le richieste chiarimenti attraverso la funzione **“RICHIESTA CHIARIMENTI”** disponibile accedendo alla propria area riservata tramite le proprie credenziali (username e password) entro i termini previsti nella documentazione di gara.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all’indirizzo PEC dell’Operatore Economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda **“chiarimenti”**.

Le domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nell’apposito spazio dedicato ai chiarimenti.

#### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

#### Elementi di valutazione dell'offerta

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata *ai sensi dell'art. 95 del Codice* e secondo quanto previsto dalle Linee Guida n°2, recanti *"Offerta economicamente più vantaggiosa"*, approvate dall'ANAC con deliberazione n°1005 del 21/09/2016.

In particolare, *ai sensi dell'art. 95 del Codice*, sono stabiliti i seguenti elementi qualitativi e quantitativi di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi massimi:

- a. la qualità, che comprende il miglioramento della qualità e della funzionalità dell'opera, il minor costo di utilizzo e di manutenzione, la migliore organizzazione e sicurezza del cantiere;
- b. ribasso percentuale unico.

Di seguito sono elencati i criteri di valutazione e i relativi punteggi.

Critero	Descrizione del criterio/Sub criterio	Punteggio massimo del sub criterio	Punteggio massimo del criterio
A	<p><b>A.1</b> <b>PREGIO TECNICO (STRUTTURE, IMPIANTI E FINITURE)</b></p> <p>Proposte migliorative e/o integrative rispetto al progetto posto a base di gara, che il concorrente si impegna a realizzare senza oneri aggiuntivi per la s.a. finalizzate a migliorare/integrare le opere progettate che incidano sugli aspetti di qualità, prestazione e durabilità e metodologie innovative con riguardo anche alle tecniche di posa delle opere, anche attraverso l'utilizzo di tecniche e/o tecnologie e/o materiali innovativi e/o soluzioni integrative che, in coerenza con il predetto criterio, non comportino eccedenze planimetriche rispetto al piano di esproprio, non costituiscano varianti sostanziali al progetto approvato, non modifichino gli studi specialistici già approvati e non comportino modifiche sostanziali e/o stravolgimenti all'impostazione progettuale autorizzata e non comportino la necessità di riacquisire i pareri da parte degli enti terzi.</p>	35	90
	<p><b>A.2</b> <b>QUALITÀ AMBIENTALE</b></p> <p>Validità delle proposte al fine del conseguimento della mitigazione dell'impatto ambientale complessivo delle opere mediante la riduzione dei rifiuti prodotti in sede di realizzazione e l'uso di materiali provenienti da attività di riciclo. Modalità di esecuzione delle lavorazioni, organizzazione, attrezzature, macchinari e logistica di cantiere, in relazione alla salvaguardia del contesto ambientale ove è allocato l'intervento in questione. Migliorie di carattere ambientale in riferimento ai CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM). Saranno valutate positivamente le proposte che prevedono condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM.</p>	25	
	<p><b>A.3</b> <b>MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'OPERA</b></p> <p>Proposte migliorative e/o integrative rispetto al progetto posto a base di gara finalizzate ad una efficace manutenzione delle opere anche con riferimento all'accessibilità per la manutenzione e delimitazione delle aree delle opere da realizzarsi e dei luoghi anche circostanti di particolare pregio, soluzioni migliorative attinenti agli aspetti di</p>	15	

	inserimento ambientale delle opere che, in coerenza con il predetto criterio, non comportino eccedenze planimetriche rispetto al piano di esproprio, non costituiscano varianti sostanziali al progetto approvato, non modifichino gli studi specialistici già approvati e non comportino modifiche sostanziali e/o stravolgimenti all'impostazione progettuale autorizzata e non comportino la necessità di riacquisire i pareri da parte degli enti terzi.		
	<b>A.4</b> <b>ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b> Organizzazione dell'impresa durante l'esecuzione dei lavori per consentire una migliore conduzione del cantiere e delle lavorazioni da effettuare attraverso la minimizzazione dei disagi verso i cittadini anche per quanto attiene ai profili della sicurezza del cantiere e in relazione ai ripristini della viabilità interferita. Minimizzazione degli impatti ambientali (emissioni polveri, rumorosità ecc.) sulle attività circostanti e sull'abitato (approvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto a discarica o a trattamento, transito nei luoghi di lavoro).	15	
<b>B</b>	Offerta Economica (prezzo)		<b>10</b>
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>			<b>100</b>

TABELLA 1 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE

### Valutazione delle offerte

I punteggi saranno attribuiti da una commissione di gara, nominata secondo le modalità di cui all'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di cui alla precedente tabella, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore secondo la seguente formula:

$$K_i = A_i * P_A + B_i * P_B + C_i * P_C$$

dove:

$K_i$  è il punteggio totale attribuito al concorrente *iesimo*;

$A_i$ ,  $B_i$  e  $C_i$  sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente *iesimo*;

$P_A$ ,  $P_B$  e  $P_C$  sono i fattori ponderali indicati negli atti di gara (cfr. Tabella n. 1)

Le modalità di attribuzione dei coefficienti  $A_i$ ,  $B_i$  e  $C_i$  da 0 a 1, a ciascun elemento di valutazione ed i criteri motivazionali adottati dalla Commissione, sono indicati nelle successive tabelle 2 e 3.

Criterio	Descrizione del criterio	Sub criterio	Modalità di attribuzione dei coefficienti
<b>A</b>	Qualità	<b>A.1</b> <u>Pregio tecnico</u> <i>(strutture, impianti e finiture)</i>	La commissione, nel caso in cui le offerte da valutare <b>siano pari o superiori a tre</b> , procederà per ciascun sub criterio all'assegnazione di gradi di preferenza da attribuire a ciascun concorrente attraverso il <b>confronto a coppie</b> tra le offerte esaminate. La somma dei gradi di preferenza così ottenuti saranno trasformati, per ciascun commissario e per ciascun subcriterio, in coefficienti provvisori variabili tra 0 e 1 attribuendo il coefficiente 1 al concorrente che ha ottenuto maggiori gradi di preferenza e agli altri concorrenti un punteggio consequenzialmente proporzionale. Successivamente, per ogni concorrente e per ogni subcriterio, si definiranno i coefficiente definitivi $A_i$ , $B_i$ ...ecc calcolando la media tra i coefficienti provvisori calcolati in precedenza e attribuendo il coefficiente 1 al concorrente che ha ottenuto il valore medio più elevato e riparametrando gli altri coefficienti di conseguenza (caso lett. b, punto 1. di cui alle Linee
		<b>A.2</b> <u>Qualità Ambientale</u>	

		<p><b>A.3</b> <u>Manutenzione e gestione dell'opera</u></p>	<p>guida Paragrafo V). Nel caso in cui le offerte da valutare <b>siano inferiori a tre</b>, la commissione procederà all'assegnazione per ciascun sub criterio attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (caso lett. a di cui alle Linee Guida - Paragrafo V) sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento e secondo la seguente tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>GIUDIZIO SULL'OFFERTA</th> <th>COEFFICIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eccellente</td> <td>0,90 ÷ 1,00</td> </tr> <tr> <td>Ottima</td> <td>0,80 ÷ 0,90</td> </tr> <tr> <td>Distinta</td> <td>0,70 ÷ 0,80</td> </tr> <tr> <td>Buona</td> <td>0,60 ÷ 0,70</td> </tr> <tr> <td>Sufficiente</td> <td>0,50 ÷ 0,60</td> </tr> <tr> <td>Scarsa</td> <td>0,30 ÷ 0,50</td> </tr> <tr> <td>Insufficiente</td> <td>0,01 ÷ 0,30</td> </tr> <tr> <td>Gravemente insufficiente</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	GIUDIZIO SULL'OFFERTA	COEFFICIENTE	Eccellente	0,90 ÷ 1,00	Ottima	0,80 ÷ 0,90	Distinta	0,70 ÷ 0,80	Buona	0,60 ÷ 0,70	Sufficiente	0,50 ÷ 0,60	Scarsa	0,30 ÷ 0,50	Insufficiente	0,01 ÷ 0,30	Gravemente insufficiente	0,00
GIUDIZIO SULL'OFFERTA	COEFFICIENTE																				
Eccellente	0,90 ÷ 1,00																				
Ottima	0,80 ÷ 0,90																				
Distinta	0,70 ÷ 0,80																				
Buona	0,60 ÷ 0,70																				
Sufficiente	0,50 ÷ 0,60																				
Scarsa	0,30 ÷ 0,50																				
Insufficiente	0,01 ÷ 0,30																				
Gravemente insufficiente	0,00																				
		<p><b>A.4</b> <u>Esecuzione delle lavorazioni</u></p>																			
<b>B</b>	Ribasso percentuale		<p>Per la valutazione del punteggio da attribuire alla componente quantitativa - parte economica elemento "C" la Commissione di gara applicherà una delle seguenti formule di interpolazione bilineare:</p> <p>a) Alle offerte con ribasso pari o minori alla media dei ribassi (valore soglia) delle offerte valide:  <math>C_{(a)j} = \Psi * (R_{aj} / R_{med} \text{ (valore soglia)})</math></p> <p>b) Alle offerte con ribasso superiore alla media dei ribassi (valore soglia) delle offerte valide  <math>C_{(a)j} = \Psi + (1 - \Psi) * [(R_{aj} - R_{med} \text{ (valore soglia)}) / (R_{aj} - R_{med} \text{ (valore soglia)})]</math></p> <p>Dove:  <b>C<sub>(a)j</sub></b> È il coefficiente da attribuire al concorrente iesimo per la valutazione dell'offerta economica;  <b>Ψ</b> È il coefficiente moltiplicativo che per questa procedura è stato stabilito in 0,80  <b>R<sub>aj</sub></b> È il valore percentuale del ribasso offerto dal concorrente in valutazione  <b>R<sub>med</sub></b> È il valore della media aritmetica tra tutti i ribassi rimasti in gara (VALORE SOGLIA)  <b>R<sub>max</sub></b> È il valore percentuale del ribasso più conveniente tra quelli rimasti in gara</p>																		

TABELLA 2 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI

Criterion	Description of the criterion	Sub criterion	Motivational criteria
<b>A</b>	Qualità	<p><b>A.1</b> <u>Pregio tecnico (strutture, impianti e finiture)</u></p>	<p>Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate, rispettivamente, in ragione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- concretezza, attinenza, efficacia e della, più o meno, realizzabilità delle soluzioni migliorative e/o integrative formulate;</li> <li>- completezza, definizione e chiarezza degli elaborati proposti, con gli opportuni richiami normativi, ricavabile dal livello della definizione grafica, contabile e documentale delle proposte presentate;</li> <li>- innovazione ovvero le proposte devono essere connotate di originalità in relazione al progetto e, se possibile, in relazione al mercato degli appalti del settore;</li> <li>- specificità nel senso che le proposte migliorative / integrative siano state elaborate appositamente per l'appalto in corso e non siano proposte "standard";</li> <li>- qualità complessiva delle soluzioni proposte.</li> </ul> <p>Non verranno prese in considerazione le proposte e migliorie non conformi o che discordino significativamente dagli indirizzi progettuali e che non abbiano una diretta attinenza con la logica progettuale, ovvero che riguardino opere aggiuntive, ovvero che comportino la necessità di ottenere ulteriori pareri e autorizzazioni. Si rappresenta che le soluzioni proposte dal</p>
		<p><b>A.2</b> <u>Qualità ambientale</u></p>	
		<p><b>A.3</b> <u>Manutenzione e gestione dell'opera</u></p>	
		<p><b>A.4</b> <u>Esecuzione delle lavorazioni</u></p>	

concorrente possono riguardare anche più criteri, se soddisfano contemporaneamente le specifiche dettate nel singolo criterio di valutazione.

TABELLA 3 - CRITERI MOTIVAZIONALI

I criteri di calcolo saranno effettuati con il sistema di arrotondamento a 2 cifre decimali.

### **SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La procedura di gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione giudicatrice nominata dalla Centrale Unica di Committenza in data e ora da stabilirsi e sarà svolta presso la sede della Centrale Unica di Committenza o in modalità telematica.

Alle sedute pubbliche vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica.

La Commissione procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito delle "Offerte" inviate dai concorrenti e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alle conseguenti comunicazioni.

### **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice dei Contratti, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice dei Contratti. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP della Centrale Unica di Committenza nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

Sul profilo del committente <https://cuccervinarabucciano.traspare.com/>, nella sezione dedicata alla gara, è pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice dei Contratti.

### **SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione giudicatrice procederà poi

all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. Qualora la Commissione giudicatrice individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice dei Contratti, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP della Centrale Unica di Committenza, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 27.

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP della Centrale Unica di Committenza formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Tutta la documentazione sarà poi trasmessa all'Amministrazione per conto della quale si sta svolgendo la procedura di gara per gli adempimenti di propria competenza, secondo quanto previsto dagli art. 4 e 5 della vigente convenzione per la costituzione ed il funzionamento di struttura organizzata operante quale Centrale Unica di Committenza.

#### **VERIFICA OFFERTE ANOMALE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice dei Contratti, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice dei Contratti, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### **GARANZIA DEFINITIVA**

L'Impresa aggiudicataria dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, garanzia di esecuzione con le forme e le modalità di cui all'art. 103, comma 1, del Codice dei Contratti ed in conformità a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE**

Sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto, nonché le spese di pubblicazione, in ottemperanza all'art. 216, comma 11, del Codice dei Contratti, aggiornato con Decreto Legge 30/12/2016, n.244, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, il cui importo verrà comunicato, per quanto di competenza, dalla CUC e dall'Amministrazione per conto della quale si svolge la procedura di gara.

#### **RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa riferimento al capitolato speciale d'appalto facente parte del progetto esecutivo, ed inoltre si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

### **TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016 e art. 13 del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'istaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Si precisa che, in caso di indicazioni contrastanti, quanto riportato all'interno del presente Disciplinare sarà da considerarsi prevalente rispetto agli altri documenti approvati (capitolato speciale d'appalto, ecc.) purchè non in contrasto con le leggi vigenti.

La Centrale Unica di Committenza, in collaborazione con l'Amministrazione per conto della quale si svolge la procedura di gara, fornirà riscontri ad istanze finalizzate all'esatta interpretazione delle disposizioni contenute nei documenti di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente.

L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016, nonché la polizza di cui al comma 7 del medesimo articolo per gli importi e con le modalità previste nel capitolato.

I corrispettivi sono pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Anticipazione del prezzo: come previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Alla presente procedura si applica la clausola di revisione prezzi prevista dall'art. 29, co. 1, lett. b del Decreto – Legge 27 gennaio 2022, n. 4 c.d. "Decreto Sostegni-ter".

Rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH): si specifica che: l'intervento rientrante negli "Investimenti sulla rete stradale comunale", non rientra tra le tipologie progettuali indicate nelle schede di auto-valutazione di conformità al DNSH contenute nelle linee guida operative di cui alla circolare n° 32 del 30/12/2021.

La mancanza delle dichiarazioni inerenti al subappalto preclude tale possibilità.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

Le disposizioni del presente disciplinare sono prevalenti rispetto alle eventuali disposizioni in contrasto contenute nel capitolato speciale d'appalto.

Per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale (art. 209, comma 2, D.Lgs. 50/2016);

Responsabile unico del procedimento è il geom. Domenico Ruggiero.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informano i concorrenti che i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti ad essa connessi e sono fatti salvi i diritti che gli artt. 12 e 22 del Regolamento UE 2016/679 garantisce ai soggetti interessati;

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 ove ancora non abrogato ai sensi dell'art. 217, comma 1, lett. u) del D.l. 50/2016
- D.L.gs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Bucciano, 21 dicembre 2022

F.to digitalmente  
Il Responsabile della C.U.C.  
Arch. Pietro Francesco Buonanno

ALLEGATI:

- ALL. 1** Domanda di partecipazione alla gara ed altre dichiarazioni non contenute nel D.G.U.E.
- ALL. 2** Autocertificazione possesso requisiti di ordine morale da presentarsi da ognuno deisoggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.L.gs. 50/2016
- ALL. 3** Schema per la dichiarazione di conformità all'originale di documenti
- ALL. 4** Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187
- ALL. 5** Offerta economica
- ALL. 6** Dichiarazione sponsorizzazione
- ALL. A** - Patto di integrità
- ALL. B** - Codice di comportamento
- ALL. C** – Piano Triennale Prevenzione corruzione